

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo INCAJUNTIVO



3370 / 21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -  
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -  
Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -  
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -  
Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

Oggetto

INVALIDITA'

Ud. 09/09/2020 - CC

R.G.N. 7048/2019  
n. 3370  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 7048-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e  
difesa dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

- *intimato* -

*contro*

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE (omissis) , in persona del Direttore pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,  
presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo,

AME

rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) ,  
(omissis) , (omissis) ;

**- resistente -**

avverso la sentenza n. 6563/2017 della CORTE D'APPELLO di  
NAPOLI, depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.  
ALFONSINA DE FELICE.

ALF.

R.G. 7048/2019

**RILEVATO CHE:**

la Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'appello proposto da (omissis) avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell'assegno di invalidità civile per sindrome ansioso-depressiva, richiesto con domanda amministrativa dell'8 febbraio 2006.

la Corte territoriale, concordando col primo giudice che si era limitato alla verifica del solo requisito sanitario, ne ha confermato l'insussistenza, passando a verificare - così come la stessa appellante domandava - l'esistenza dei requisiti reddituale e occupazionale per gli anni 2001 - 2009;

la Corte d'appello ha ritenuto che (omissis) non avesse offerto la prova della mancanza di reddito, avendo prodotto soltanto autocertificazioni, e non avendo allegato né al ricorso introduttivo di primo grado, né nel corso del processo - qualora eventualmente un'attestazione reddituale si fosse formata successivamente al deposito del ricorso - nessun certificato dell'Agenzia delle Entrate;

ha poi confermato quanto già accertato dal primo giudice in merito al requisito sanitario, sostenendo che le conclusioni del ctu, le quali, sulla base delle patologie riscontrate e dei documenti allegati avevano stimato il tasso di invalidità al di sotto della soglia legale per ottenere il beneficio richiesto, erano correttamente motivate e, pertanto, le censure della (omissis) in merito ad una "sottovalutazione" delle patologie da cui la stessa era affetta, esprimevano un mero dissenso diagnostico;

la cassazione della sentenza è domandata da (omissis) sulla base di due motivi;

l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso, mentre il Ministero delle Finanze è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

*Andr.*

## CONSIDERATO CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione, nonché *error in procedendo* in relazione agli artt. 115, 116, 345 e 437 c.p.c. nonché art. 2697, art. 13 l. 118/71, art. 26 l. n.153/1969 ed art. 24 e 111 Cost.";

evidenza di aver depositato due attestazioni rilasciate dalla cancelleria del Tribunale di Napoli da cui risulta che i verbali del primo grado erano stati smarriti all'archivio generale e che, pertanto, ella si è vista costretta ad allegare un'autodichiarazione attestante l'assenza di reddito, e che, quanto al requisito occupazionale, ha allegato la richiesta d'iscrizione alle liste del collocamento;

sostiene che il giudice dell'appello avrebbe errato nel considerare non raggiunta la prova della assenza del requisito reddituale, e di aver omesso i doverosi accertamenti d'ufficio;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., lamenta "Violazione art. 149 disp. att. c.p.c. – per non avere valutato gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio";

la ricorrente riferisce di aver allegato due certificati medici (in data 2.02.2006 e 31.12.2010) attestanti l'aggravamento della sindrome ansioso depressiva da cui era affetta, e un'istanza del 26.09.2017 ove si chiedeva al giudice dell'appello di considerare l'ulteriore aggravamento della situazione medico-sanitaria;

la ricorrente sosteneva di soffrire di nevrosi ansiosa con fobie e insonnia (e chiedeva che le venisse applicato il codice n.1203 delle tabelle d'invalidità civile che prevedono una percentuale d'invalidità pari al 50%), mentre il CTU gli aveva riconosciuto la sola sindrome depressiva;

il primo motivo è inammissibile, in quanto carente delle allegazioni necessarie a offrire la prova della sussistenza dei requisiti della cui mancata valutazione da parte del giudice del merito la ricorrente si duole;

in ossequio al principio di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., ed in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti

Aut.

attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

il secondo motivo risulta assorbito in ragione dell'inammissibilità del precedente motivo, *una volta conferme le parti del motivo 1 unitamente alle spese processuali della causa di merito.*  
in definitiva, dichiarato inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'Inps nonché della parte rimasta intimata;

in ragione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

### P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 9 settembre 2020

Il Presidente  
(Lucia Esposito)  
*Lucia Esposito*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 1.1 FEB. 2021 .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

